



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI - ALBANO

PREMESSA

Il presente C.S.A. viene formulato sulla scorta delle linee di indirizzo adottate dal Comune di Albano di cui alla revisione periodica delle partecipazioni a far data dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2023 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2024 circa l'attuazione del programma di rilancio delle Farmacie Comunali.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La società Albalonga srl in liqui. nella sua qualità di gestore delle Farmacie Comunali del Comune di Albano Laziale sulla scorta delle disposizioni nazionali e comunitarie volte a garantire i principi di buon andamento, concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, a seguito di aggiudicazione affiderà in concessione la gestione delle farmacie comunali al Concessionario.

Il servizio oggetto dell'affidamento sarà svolto nelle farmacie comunali site in:

- 1)- Farmacia Comunale "1", sita in Via de Gasperi 62 (di seguito anche "Farmacia 1");
- 2)- Farmacia Comunale "2", sita in Via Olivella 7-9-11 (di seguito anche "Farmacia 2").

Il servizio eseguito in concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico; l'erogazione da parte del Concessionario dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:

1. La produzione, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, e la vendita al dettaglio di specialità farmaceutiche, preparati galenici, articoli per la sanità, prodotti di profumeria e di erboristeria, alimenti specifici per particolari condizioni di salute, integratori alimentari, nonché di ogni altro articolo suscettibile di essere efficacemente commercializzato nell'ambito dell'esercizio delle farmacie e dei punti vendita di prodotti sanitari;
2. L'erogazione di servizi nel campo socio-sanitario, che comprende, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di test diagnostici, l'impiego della telemedicina, la fornitura di consulenze per la promozione della salute e del benessere individuale, l'attuazione di programmi di educazione alla salute e l'orientamento nella
3. selezione di farmaci da automedicazione;
4. Le attività supplementari delineate nel documento "Standard minimi di qualità delle prestazioni per la predisposizione, da parte del Concessionario, della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia";
5. I servizi che il Concessionario si è obbligato a fornire agli utenti in occasione della procedura di affidamento, come descritto nella "Proposta /Offerta Tecnica gestione della Farmacia";

Il Comune di Albano è e resta il titolare delle Farmacie.



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Il Concessionario è gestore dell'azienda commerciale che è connessa al Servizio che egli si impegna a svolgere ed è tenuto ad esporre un'insegna con la denominazione "Farmacia" e l'emblema della croce verde, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 153 del 2009.

Il Comune di Albano e la Albalonga srl in liqui. rimangono estranei a qualsiasi rapporto fra il Concessionario verso i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, enti o istituti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso la Albalonga srl in liqui. concedente.

Art. 2 – Corrispettivo

2.1 - L'importo totale, risultante dal valore della concessione è stimato in € 4.050.000/00 (€ quattromilioniecinquantamila/00) oltre il (residuo) corrispettivo variabile più IVA nella misura di legge se dovuta, risultante da:

- a. Corrispettivo fisso del valore di concessione di cui alla relazione di stima allegata ai documenti di gara, che è pari ad € 160.000,00 (€ centosessantamila/00) oltre IVA se dovuta e nella misura di legge da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate da versare entro il giorno 5 di ciascun mese da euro 13.333,33 ciascuno oltre iva;
- b. Corrispettivo variabile base asta, pari al valore di rialzo minimo del 5 % (cinque per cento) (minimo € 2.000,00 X 25 anni = € 50.000,00) sul Margine Operativo Lordo delle farmacie comunali affidate in concessione come risultanti dal conto economico di esercizio, dal versarsi a partire dal 3° (terzo) anno della concessione.

Il Canone annuale minimo garantito è soggetto ad annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni anno solare.

Con riferimento a questo canone costituisce criterio di aggiudicazione la percentuale offerta in aumento oltre il minimo del 5%.

Il corrispettivo della concessione del servizio è quindi costituito da:

- a. un Canone annuale fisso + variabile da calcolare sul Margine Operativo Lordo della farmacia comunale come risultanti dal conto economico, applicando la percentuale di aggiudicazione superiore al 5 % (cinque%) posta a base di gara, oltre ad IVA di legge.



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Tale canone annuale dovrà essere versato, per ogni anno di concessione a partire dal secondo, dal Concessionario alla Albalonga srl in liqui. entro la fine del mese di MARZO dell'anno successivo a cui il canone si riferisce. Il Canone annuale minimo garantito è soggetto ad annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni anno solare.

- b. un Canone di concessione iniziale anticipato pari a 4 canoni per importo complessivo di € 640.000,00 (euro seicentoquaranta/00), oltre a IVA di legge, (da versare alla data di sottoscrizione del contratto di Concessione) detti canoni verranno restituiti in 10 anni, al tasso legale, in quote annuali costanti di euro 64.000,00 (quarantottomila/00) a decurtazione dal canone annuale dovuto dal 4 anno dall'Aggiudicatario e per i successivi 10, come illustrato a titolo esemplificativo nella tabella che segue:

	Canone fisso euro	Variabile euro	ISTAT
sottoscrizione	640.000,00	-	
canone anno 1	160.000,00	-	75% FOI
canone anno 2	160.000,00	-	75% FOI
canone anno 3	160.000,00		75% FOI
canone anno 4	96.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 5	96.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 6	96.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 7	96.000,00	5% del MOL	75% FOI



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

canone anno 8	96.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 9	96.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 10	96.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 11	96.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 12	96.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 13	96.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 14	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 15	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 16	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 17	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 18	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 19	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 20	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 21	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 22	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 23	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 24	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
canone anno 25	160.000,00	5% del MOL	75% FOI
Totale	4.000.000,00	50.000	

Direttore C.U.C. dei Comuni di Albano Laziale - Castel Gandolfo, Grottaferrata e Albalonga srl in liq.ne ed in CP 15/12

Codice AUSA 0000547552 – C.F. fittizio CFAVCP-0000FB0

Piazza della Costituente n. 1, 00041 Albano Laziale (Rm) – tel. 06/93595283/278

dirigente.tecnico@comune.albanolaziale.rm.it – dirigente.tecnico@pec.comune.albanolaziale.rm.it



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

2.2 - PERSONALE – RAPPORTI DI LAVORO

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel servizio, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL Farmacie Private.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto come di seguito riportati:

	Qual./Mansione	Livello	Orario	Contratto
FARMACIA N. 1	imp./Direttrice	Q1	40h	T.INDETER.
	fattorino	4	40h	T.DET.
FARMACIA N. 2	Qual./Mansione	Livello	Orario	Contratto
	Direttrice	Q1	40H	T.INDET.
	imp./Farmacista Collab.	Q3	36h	T.INDETER.
	magazziniere	4	40h	T. DET.

Gli operatori economici dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare il rispetto delle seguenti quote in caso di ulteriori assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- o una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni);
- o una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

2.3- BENI STRUMENTALI

All'aggiudicatario verranno consegnati:

1. Le attrezzature, gli arredi e i macchinari, ed i beni strumentali in genere esistenti all'interno dei locali:
 - Farmacia di Via De Gasperi n. 62;
 - Farmacia di Via Olivella n. 7-9;

i quali verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento dell'inizio della Concessione e che dovranno essere restituiti alla Albalonga srl in liqui alla scadenza del Contratto.

2. L'aggiudicatario si impegna ad acquistare le rimanenze di magazzino entro la data di sottoscrizione della Concessione.

Per le giacenze di magazzino verrà redatto apposito inventario fisico svolto al massimo 3 giorni prima dell'immissione in possesso dell'azienda a favore dell'aggiudicatario; l'inventario sarà oggetto di verifica in contraddittorio tra le parti e compiuto secondo il criterio del cd. "prezzo di costo".

A titolo indicativo si informa che le giacenze di magazzino alla data del 31 dicembre 2024 valutate al costo di acquisto, ammontavano ad € 197.850,00.

3. Per la stipula del presente contratto, il Concessionario versa inoltre in favore della società Albalonga srl in liqui. a titolo di rimborso spese per costi di perizia, stesura bando, spese di gara, spese legali pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA di legge, da versarsi entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva.

2.4 Ubicazione delle Farmacie comunali.

Le Farmacie comunali oggetto della Concessione sono ubicate:

- 1) Albano _ Via De Gasperi n. 62 la quale dovrà essere ubicata, obbligatoriamente, a cura del Concessionario e per tutta la durata della concessione all'interno dell'immobile in cui è attualmente svolto il servizio;
- 2) Albano – Via Olivella n. 7-9, la cui attuale sede dovrà essere trasferita dal Concessionario entro e non oltre mesi sei dall'avvenuta aggiudicazione della Concessione presso altri locali ricompresi all'interno del perimetro comunale del Comune di Albano.

La concessione comprende l'obbligo per il Concessionario di provvedere, a propria cura e spese:

- a) al mantenimento dell'attività nei locali commerciali della sede delle Farmacie n. 1) e n. 2) in cui sono attualmente operative le farmacie, ciò sia attraverso la sottoscrizione di regolare



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

contratto di locazione o voltura di quanto già in itinere, e/o prevedendo anche l'eventuale spostamento di sede delle Farmacie presso altra ubicazione che dovrà comunque essere sempre all'interno del perimetro inerente la singola farmacia;

- b) alla dotazione di nuovi arredi, beni, personale e di quanto necessario per il regolare svolgimento del servizio, qualora sia necessario, in aggiunta a quanto previsto dal presente capitolato;

Art. 3 - Durata della Concessione

La concessione ha la durata di anni 25 (venticinque) a far data dalla stipula del contratto di servizio tra Concedente e Concessionario.

Alla conclusione naturale della concessione non è previsto il rinnovo del contratto.

Il Concessionario garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro del Concedente o dell'eventuale nuovo affidatario, o comunque fino al subentro del nuovo affidatario

Allo scadere del predetto termine, il Concedente assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

3.1. DIRITTO DI PRELAZIONE

In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Concedente ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del servizio ovvero proceda ad alienare la titolarità della farmacia, al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto, solo se le norme allora vigenti lo consentiranno, un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

Art. 4 - Natura e modalità di esercizio del servizio e obblighi e responsabilità del Concessionario

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse ed in quanto tali non potranno essere sospese o abbandonate dal Concessionario.

Il Concessionario del servizio si impegna a:

- a) sostenere i costi relativi alla locazione, per tutti gli anni di durata della concessione, di entrambe le unità immobiliari, in cui continuerà ad operare le farmacie nel rispetto delle normative vigenti e del presente capitolato.
- b) prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;

- c) mantenere l'immobile in condizioni idonee ad erogare il servizio e dotarsi dei beni strumentali e del personale necessari a garantire il regolare servizio previsto nel contratto di concessione; il Concessionario dovrà mantenere un'insegna che preveda anche la dicitura di "FARMACIA COMUNALE" per tutta la durata della concessione;
- d) applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- e) stendere il bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Concedente un ulteriore strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
- f) ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Concedente la gamma di servizi resi all'utenza, oltre a quelli descritti nella Carta e offerti in sede di gara, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
- g) osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi delle normative vigenti;
- h) gestire la farmacia oggetto della presente concessione svolgendo tutte le attività ad essa riconducibili; lo svolgimento di tali attività deve includere quelle espressamente previste dal documento "*Standard minimi di qualità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della Farmacia*";
- i) le attività che compongono il servizio debbono anche essere realizzate dal Concessionario nei modi e nel rispetto dei principi enunciati nel documento sopra citato;
- j) finanziare (con mezzi propri o di terzi), senza quindi alcun intervento finanziario né da parte del Comune di Albano né dalla società Albalonga srl in liqui. ogni investimento attinente alla gestione della farmacia;
- k) erogare all'utenza anche i servizi che il Concessionario si è impegnato a svolgere in sede di gara con l'allegato "**Proposta/Offerta Tecnica - Progetto di gestione della Farmacia – Servizi offerti**"; fatta salva la facoltà per il Concessionario di erogare all'utenza ulteriori servizi compatibili con le disposizioni normative vigenti;
- l) garantire, fatte salve le normative e le procedure vigenti e le autorizzazioni da richiedere, un orario settimanale di n.6 (SEI) giorni per almeno n. 8 ore giornaliere (OTTO) da distribuire in un contesto e lo svolgimento dei turni di servizio previsti dalle autorità competenti;
- m) rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della farmacia in conseguenza



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata
Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

dell'esercizio dell'attività data in concessione;

- n) dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Albano e la Albalonga srl in liqui. da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto Concessionario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della Concessione;
- o) fornire al Concedente, entro il mese di Marzo di ogni anno, copia fotostatica dei registri dei corrispettivi (o altro registro equivalente) dell'anno precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile le informazioni necessarie per la determinazione del Canone annuale variabile con minimo garantito di cui all'art. 2 del presente C.S.A.; qualora ciò venga richiesto il Concessionario deve consentire al personale del Concedente e/o suoi incaricati di prendere visione degli stessi registri entro 15 giorni dalla richiesta;



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- p) predisporre e trasmettere la "Carta della qualità dei servizi della farmacia" entro 6 (sei) mesi dall'apertura delle stesse nel rispetto degli standard minimi di qualità del servizio allegati al bando; la Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia.
- q) Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 5 – Regole particolari relative alla concessione della Farmacia

Di seguito sono riportate ulteriori condizioni tra le parti:

- Il Concessionario, in qualità di avente causa, si impegna a:
 - garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL Farmacie Private.
 - Ai dipendenti dovranno essere mantenuti i contratti attualmente applicati o contratti equipollenti previa eventuale armonizzazione tra contratti non omogenei, per tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro, con mantenimento di ogni effetto giuridico ed economico e dell'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento.

Il personale ad oggi in servizio alle dipendenze della società Albalonga ed il relativo inquadramento da CCNL Farmacie Private è il seguente:

	Qual./Mansione	Livello	Orario	Contratto
FARMACIA N. 1	imp./Direttrice	Q1	40h	T.INDETER.
	fattorino	4	27h	T.INDET.
FARMACIA N. 2	Direttrice	Q1	36H	T.INDET.
	imp./Farmacista Collab.	Q3	40h	T.INDETER.
	magazziniere	4	40h	T.INDET.



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- Le attrezzature, gli arredi e i macchinari, ed i beni strumentali in genere esistenti all'interno di entrambi i locali presso cui risiedono le Farmacie, verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento dell'inizio della Concessione.
- Il Concessionario si impegna ad acquistare le rimanenze di magazzino.
Per le giacenze verrà redatto apposito inventario fisico entro 3 giorni dalla stipula del contratto di concessione a favore dell'aggiudicatario; l'inventario sarà oggetto di verifica in contraddittorio tra le parti e compiuto secondo il criterio del cd. "prezzo di costo".
Il prezzo delle rimanenze di magazzino verrà pagato per intero al momento della stipula del dell'atto di concessione; a titolo puramente indicativo si informa che le giacenze di magazzino alla data del 30/09/2024 valutate al costo di acquisto, ammontano a Euro 207.831,00.
- L'aggiudicatario si dovrà far carico di onorari, diritti e spese, oneri fiscali, ed ogni altro onere diretto o indiretto conseguente alle stipule inerenti e conseguenti.
- Quanto al valore dell'inventario, determinato come in precedenza indicato, al netto dei debiti relativi al personale trasferiti all'aggiudicatario (per ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e TFR) il tutto con riferimento alla data di inizio Concessione, verrà effettuato con eventuale conguaglio mediante assegno circolare a favore della Albalonga srl in liqui.
- Contestualmente all'inizio della Concessione, il Concessionario dovrà avere sottoscritto con i Locatori il contratto di locazione o voltura di locazione dell'immobile.

Art. 6 - VIGILANZA E CONTROLLO

La gestione è affidata al Concessionario per il periodo di tempo previsto in seno alla Concessione. Il Concedente esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia ed assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio.

Il Concedente per mezzo di proprio personale competente appositamente individuato, potrà effettuare visite e ispezioni nei locali delle farmacie e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrati dagli incaricati del nel corso delle visite saranno segnalati per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Art. 7 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del Servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, la sospensione o l'interruzione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate alla Albalonga srl in liqui.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del Servizio.

ART. 8 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Concedente quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, anche rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBCONCESSIONE

Sono vietate la cessione e la subconcessione del contratto che sarà stipulato tra Concedente e Concessionario.

È fatto altresì divieto al Concessionario di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio farmaceutico.

ART. 10 - PENALI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO

- 15.1 Il Concedente (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Concedente ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
- 15.2 Sono applicabili le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:
- a) per la mancata redazione della Carta dei Servizi: euro 5.000,00 (cinquemila);
 - b) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista: euro 100,00



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

(cento) al giorno;

- c) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacie", saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di euro 50,00 (cinquanta) a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila).
- d) per il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Albalonga srl in liqui. entro la fine del mese di marzo di ogni anno, la copia fotostatica dei registri dei corrispettivi ed entro il 31 maggio di ogni anno (fatte salve le proroghe di legge), copia del bilancio d'esercizio con indicazione dei ricavi realizzati l'anno precedente: da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila);
- e) ritardi nel pagamento delle eventuali tranches di Canone sia una tantum che variabile: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo

15.3 In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate.

Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta il Concedente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Il Concedente oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, il Concessionario per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire a favore della Albalonga srl in liqui. una "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. lgs 36/2023 e con applicazione delle eventuali riduzioni previste dal citato decreto.

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Concedente potrà rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

ART. 12 - REVOCA - CESSAZIONE E RISOLUZIONE

Il Concedente potrà procedere alla revoca, alla risoluzione e alla cessazione del contratto, nei casi e con le modalità specificatamente previste dagli art. 190, 191 del decreto legislativo 36/2023.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi del Contratto, la Albalonga srl in liq. contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30 (trenta).

Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Concedente potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio.

Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dalla Albalonga srl in liq.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie, nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di concessione:

- sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
- fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
- scioglimento della società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per qualsiasi causa (se sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa in possesso
- interruzione del servizio, con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all'Amministrazione comunale, anche all'Autorità sanitaria o da quest'ultima non autorizzata;
- inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
- la risoluzione del contratto di locazione con il Concessionario relativo all'immobile farmacia comunale sito in Albano Laziale – Via Olivella n. 7-9-;
- chiusura dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- ricorso all'abusivismo professionale;
- reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- grave e reiterato inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente capitolato, dal



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

bando di gara e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E ASSICURAZIONE

Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

Il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del Concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Pertanto, il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione, a tenere manlevato e indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di concessione, nella carta dei servizi e negli atti a essi allegati e si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura.

A tale fine, il Concessionario deve stipulare, a sua cura e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi incluso il personale dipendente, i collaboratori a qualunque titolo e il Concedente con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000 (CINQUEMILIONI/00) a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio.

Copia della suddetta polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere trasmessa, prima della stipula del contratto, al Concedente.

Il Concessionario deve trasmettere la copia della polizza, regolarmente quietanzata, tutte le volte in cui la stessa verrà rinnovata.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente è esclusivamente quello di Roma.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il Concessionario è obbligato alla stipula del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'ente Concedente può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione e incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il Concessionario, mentre per l'Ente Concedente diventa tale solo dopo la verifica documentale e la successiva stipulazione del contratto.



*Comune di
Albano Laziale*



*Comune di
Castel Gandolfo*



*Comune di
Grottaferrata*



Albalonga srl in liq.ne

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata
Albalonga srl in liq.ne ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

ART. 18 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, quali imposta di bollo, di registro (da applicare in misura fissa essendo i corrispettivi assoggettati ad iva), diritti di rogito, etc., così come previsto dalla normativa vigente in materia. Inoltre, Il Concessionario è tenuto a rimborsare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, le spese, previste dall'art. 85 del decreto legislativo 36/2023, che la Albalonga srl in liqui. ha sostenuto per la pubblicazione del bando e dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 225, comma 1 del citato decreto legislativo 36/2023.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rimborsare, entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva, i costi sostenuti per le spese dei costi di perizia, stesura bando, pubblicità, spese legali, spese di gara.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concedente, come sopra rappresentato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, informa che i dati forniti saranno trattati dal Concedente esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Albalonga srl in liqui. come da allegata informativa.

Il Concessionario, da parte sua, assume l'obbligo a trattare tutti i dati di carattere personale di cui venga in possesso in relazione all'esecuzione del contratto con la massima riservatezza nel rispetto dei principi di cui alla normativa testé richiamata.

ART. 20 - NORME FINALI DI GARANZIA

L'aggiudicazione della concessione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiamano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023, nonché le disposizioni del Codice Civile e di tutte le norme legislative e regolamentari di settore.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è Dott. Enrico Maria Capozzi tel. 06/9307508 mail: enricomaria.capozzi@albalonga.net